

**Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Fallimentare**

Nella causa civile iscritta n. r.g. xxxx/2018

Il Giudice Dott. ssa Rosa Paduano,

Vista la proposta di piano del consumatore, unitamente ad elenco dei creditori, elenco dei beni, elenco degli atti dispositivi ed elenco delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia;

Vista l'attestazione dell'O.C.C. ex art. 9, comma 2, e art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012;

vista l'attestazione integrativa depositata dall'O.C.C. in data 16.01.2019;

vista la memoria di difensiva del **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1**

OSSERVA

Il **CONSUMATORE** ha depositato in data 18.10.2018 un piano del consumatore col quale propone di soddisfare i propri creditori nella misura del 100% per il creditore fondiario ed una percentuale compresa tra il 5 e il 15% per i restanti creditori in chirografo, prevedendo quindi un abbattimento 75% dei finanziamenti sottoscritti con **CREDITORE CHIROGRAFARIO 2**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO 3** (carta revolving) e del 95% per il finanziamento stipulato con **CREDITORE CHIROGRAFARIO 4**.

Dalla particolareggiata relazione dell'OCC emerge che la causa dell'indebitamento dei ricorrenti è legata perlopiù al contratto di mutuo stipulato nell'anno 2007.

Il **CONSUMATORE** collega la causa del dissesto alla difficoltà di sostenere la rata del mutuo, al ricorso al prestito da amici e alla nascita del primo dei suoi figli, nonché la contrazione, a partire dall'anno 2010 di una serie di prestiti personali che aggravavano la situazione patrimoniale già notevolmente compromessa.

Il piano proposto dal ricorrente si sostanzia nei seguenti termini:

- 1) Previsione di pagamenti dei creditori in un lasso di tempo 4 anni e 6 mesi;
- 2) Pagamento delle spese di procedura nel primo anno in 12 rate;
- 3) Pagamento dei creditore ipotecario integralmente senza liquidazione dell'immobile secondo il piano di ammortamento stipulato;
- 4) Percentuale di soddisfazione tra il 5 e il 15% per i creditori chirografari **CREDITORE CHIROGRAFARIO 2**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO 4** e **CREDITORE CHIROGRAFARIO 3** (carta revolving).

Il piano prevede, altresì, l'intervento del coniuge, in qualità di garante per l'adempimento delle obbligazioni assunte, titolare di reddito di lavoro dipendente di euro 1.570,00 per circa un anno (contratto a tempo determinato) e successivamente di indennità di disoccupazione per i successivi 24 mesi.

Si è costituita in giudizio la **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1** eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del piano per non essere stato presentato congiuntamente da entrambi coniugi con precisa separazione delle masse attive e passive, nonostante il piano abbia ad oggetto debiti comuni; la mancanza di meritevolezza, la mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e l'eccessività dello stralcio proposto per il proprio credito.

Ciò premesso, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del piano, va osservato quanto segue. Come è noto, la legge 3/2012, nell'attuale formulazione, non contempla la possibilità di presentazione di un piano del consumatore congiunto o c.d. di gruppo, disegnando la figura del debitore sul modello della persona fisica e non del nucleo familiare.

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, del 21.03.2022 n. 416

I principali ostacoli all'ammissibilità dello strumento venivano individuate nella lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. come risultato inevitabile della fuoriuscita dal patrimonio del debitore di beni destinati al soddisfacimento di crediti altrui con il conseguente pregiudizio dei creditori personali.

Tuttavia, in assenza di un'espressa previsione di legge sul punto, deve ritenersi astrattamente ammissibile una proposta unitaria (peraltro prevista dal nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza arg. ex art.66 del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14), ma basata su distinti piani collegati, e sempre nel rispetto delle particolarità proprie della procedura di sovraindebitamento.

Alla luce di tali peculiarità, la proponibilità di siffatta proposta di gruppo dovrà essere subordinata al rispetto di condizioni, tanto di natura soggettiva, quanto oggettiva, che non solo devono sussistere, ma devono essere altresì valutate in relazione a tutti i soggetti proponenti.

Ed, invero, con riguardo alle condizioni soggettive, imprescindibile è il possesso della qualifica di consumatore di ciascuno dei proponenti: tutti quanti dovranno avere contratto obbligazioni non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o artigianale eventualmente svolta, assicurando, pertanto, il rispetto dei requisiti di accesso comuni alle procedure di cui alla l. n. 3/2012.

Per quanto attiene, invece, all'aspetto contenutistico, la proposta dovrà necessariamente distinguere le masse attive e passive del patrimonio di ciascun consumatore: ciò al fine di evitare il pregiudizio delle ragioni dei creditori personali dei proponenti che verrebbero lese dalla fuoriuscita dal patrimonio del proprio debitore di beni destinati al soddisfacimento dei creditori degli altri componenti del gruppo. Tale conseguenza risulterebbe, infatti, in evidente spregio del principio della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., nonché delle regole della cristallizzazione dei debiti e dell'autonomia patrimoniale che permeano trasversalmente tutte le procedure concorsuali alle quali possono equipararsi quelle di cui alla l. n. 3/2012

Se, dunque, da un lato viene riconosciuta al sovraindebitato la possibilità di elaborare una proposta mediante la quale soddisfare anche parzialmente i propri creditori e con le modalità ritenute più opportune, quindi offrendo qualsiasi mezzo e soltanto parte delle proprie sostanze, tale libertà non può spingersi sino al punto di determinare la confusione tra i patrimoni dei singoli istanti; per tale ragione, la presentazione di una proposta di gruppo è ammissibile, allorché l'impianto collettivistico si riferisca, piuttosto che al contenuto, all'aspetto procedurale convogliando all'interno di un unico procedimento le istanze di più debitori appartenenti allo stesso nucleo familiare, e soprattutto allorché i diversi soggetti siano debitori solidali e/o proprietari di beni in comunione e ciò quando anche ad essere comuni siano solo parte dei debiti oggetto del piano del consumatore, in quanto ciascun proponente deve partecipare attivamente al soddisfacimento dei propri creditori con mezzi personali (ovvero offerti da terzi), anche nell'ipotesi in cui si tratti di debiti in solido con altri familiari. Ed, invero, la giurisprudenza di merito anche di recente (cfr. Tribunale di Napoli Nord (18/05/2018 est. De Vivo) ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità "non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità": infatti, "il concetto di "debitore" di cui all'art 6 L n 3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economia processuale per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori" (Tribunale di Mantova (8/4/2018).

Peraltro, nel caso in cui si proponga la falcidia di un proprio debito assunto in solido con altri soggetti, l'effetto esdebitatorio sarà limitato al debitore in solido offerente, non estendendosi, invece, al familiare cointestatario che non offra nulla ai creditori, e ciò in forza dell'art. 12-bis, comma 3, nella parte in cui sancisce che "l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso".

Orbene, nel caso di specie, benchè la difesa del **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1** appaia inconferente in relazione al profilo da ultimo evidenziato, confondendo la problematica della presentazione del ricorso congiunto in caso di debiti comuni con quello dell'intervento di un terzo garante con i relativi adempimenti richiesti dall'art. 8 l. 3/2012, tuttavia, emerge dagli atti di causa, come correttamente rilevato dall'opponente, che taluni dei debiti esistenti (in particolare il debito nei confronti del **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1**, nonché il debito derivante dal mutuo ipotecario e quello

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, del 21.03.2022 n. 416

assunto nei confronti del **CREDITORE CHIROGRAFARIO 2** (secondo quanto emerge dalla lettera di costituzione in mora in atti del 14.02.2017) risultano comuni al ricorrente, nonché al coniuge **GARANTE CONSUMATORE**, intervenuta nella presente procedura unicamente in qualità di garante. Ciò nonostante, il piano appare in parte qua ammissibile, ben potendo il consumatore proporre la soddisfazione, sebbene falcidiata, di un proprio debito assunto in solido con altri soggetti, senza avvantaggiare il coobbligato tenuto conto della chiara previsione dell'art. 12 bis comma 3 citato: per altro verso, tuttavia, l'avvenuta presentazione di un piano avente ad oggetto debiti in gran parte comuni- in considerazione del limitato apporto temporale di risorse attive da parte coniuge, coobbligato in solido per parte rilevante dell'esposizione debitoria indicata nel piano- rende il ricorso non accoglibile. Infatti, il ricorso va rigettato per mancanza di meritevolezza.

Deve infatti ritenersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; tale circostanza, infatti, va valutata alla luce dell'art. 12-ter, comma 3, legge n. 3/2012, nella parte in cui dispone che l'organo giudicante accerti l'assunzione dei debiti del consumatore in relazione alle proprie capacità patrimoniali.

Si tratta, come a più riprese osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di un "accertamento in negativo", all'esito del quale il giudice ritiene che quello prospettato sia un caso di sovraindebitamento "incolpevole". In questo concetto possono sicuramente rientrare tutti i casi in cui il consumatore rimanga vittima di un'evenienza economica avversa o di uno sfortunato accadimento che ha inciso in modo imprevedibile sulla sua capacità reddituale, e che dovrà, ad ogni modo, documentare accuratamente.

Al riguardo nel piano proposto si deduce che l'indebitamento è stato causato dall'impegno assunto nell'anno 2007 per accensione di mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa, cui sono successivamente seguiti ulteriori finanziamenti nell'anno 2010, 2015 2017 e 2018.

Il passivo, per complessivi euro 62.064,00 (con esclusione del mutuo ipotecario in regolare ammortamento) è rappresentato dalla debitoria maturata nei confronti di società finanziarie per l'erogazione di crediti.

Orbene, come in precedenza chiarito, il Giudice, per espressa previsione normativa, deve escludere che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed al fine di escludere la colposità del sovraindebitamento è necessario verificare che il debitore abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e quindi nella prospettiva di poterle adempiere.

Peraltro, l'attitudine del debitore all'adempimento va anche parametrata alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare al momento dell'assunzione dell'obbligazione, potendo legittimamente influire sulla capacità di pagamento del consumatore la disponibilità di altre fonti di sostentamento provenienti dalla famiglia, potendo allo stesso modo comprometterla la loro improvvisa cessazione. Ciò premesso, questo giudice ritiene che la debitoria si configura eccessiva rispetto alle risorse personali disponibili: infatti i debiti sono stati contratti a partire dall'anno 2007, momento nel quale non è dato sapere quali fossero le fonti di reddito del ricorrente (e del coniuge garante), essendosi il medesimo limitato ad affermare che "aveva la possibilità di onorare i debiti contratti".

Orbene, volendo ragionevolmente presumere che il reddito mensile dell'istante fosse pari a quello attuale (circa 1.200 euro mensili), certamente già al momento della stipulazione del secondo finanziamento dell'anno 2010- momento al quale riferirsi per valutare la colpa nell'assunzione di ulteriori finanziamenti- i debiti contratti assorbivano oltre il 50% del reddito disponibile, per poi azzerarsi completamente con la stipulazione del finanziamento dell'anno 2015.

A tal riguardo, non risultano provate le circostanze imprevedute ed imprevedibili (che sostanziano il giudizio di meritevolezza) che hanno determinato la "necessità" del ricorso al credito ed il conseguente sovra indebitamento: in particolare, non è stata fornita adeguata spiegazione delle ragioni per cui, non potendo già adempiere, senza ridurre al minimo le risorse da destinare al nucleo familiare per le esigenze di vita, il finanziamento contratto nell'anno 2010 abbia assunto ulteriori finanziamenti negli anni 2015, 2017 e 2018.

Per tutte le ragioni espresse, il ricorso va, pertanto, rigettato per difetto della meritevolezza.

PQM

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, del 21.03.2022 n. 416

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Nola, 26.03.2019

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Paduano

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS